

TI_GERICHTE 35.2016.4 vom 16. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.4

FR: TI_GERICHTE 35.2016.4 du 16 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 35.2016.4 del 16 marzo 2016

Erwägungen

E. 28

cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che lepatologie somatiche(ortopediche) dell■assicurato sono state analizzate dal dr. _____, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell■assicuratore infortuni, il quale, in occasione della visita medica _____ del 13 settembre 2013, ha indicato che risulta esigibile da parte dell■interessato lo svolgimento di un■attività adeguata, rispettosa delle limitazioni funzionali messe in evidenza (cfr. doc. 570).

Con apprezzamento medico complementare del 21 gennaio 2014, il dr. _____, chiamato ad esprimersi circa la necessità per l■interessato di usufruire di pause supplementari durante lo svolgimento dell■attività lavorativa, ha precisato che ■ritengo inoltre giustificato che l■assicurato possa beneficiare di una pausa di venti minuti ogni due ore con la possibilità di potere asportare la protesi e lasciare riposare il moncone■ (cfr. doc. 600).

L■assicuratore LAINF, con decisione su opposizione del 25 novembre 2015, ritenuta la piena esigibilità di attività lavorative adatte, con riduzione del rendimento del 21.72%, ha attribuito all■assicurato una rendita del 45% dal 1° novembre 2013 (doc. A1).

Il patrocinatore dell■assicurato ha contestato le conclusioni dell■Istituto assicuratore, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorative sia esigibile nella misura del 50%, come

indicato dal dr. _____ (doc. I).

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del dr. _____ e della dr.ssa _____, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 22%, attività lavorative leggere e sostanzialmente sedentarie, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, tenendo conto non del discapito effettivo subito da RI 1 nell'attuale professione di magazziniere ■ come visto sopra non rispettosa dei limiti funzionali dell'interessato ■ ma facendo riferimento ad altre attività leggere adeguate, consone ai suoi postumi infortunistici.

Questo dato non è contestato dall'assicurato e può essere fatto proprio dal TCA.

2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L'Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa

P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che () quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) ()■.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (deutliche Abweichung). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8. Dalle carte processuali risulta che l'amministrazione, nella decisione su opposizione impugnata, ha quantificato in fr. 41'102.20 il reddito da invalido (2013), calcolato applicando la tabella TA 1 2012, livello di qualifica 4, aggiornata al 2013 (fr. 65'633.30), operando successivamente una decurtazione del 21.72% in ragione del discapito di rendimento stabilito dai medici fiduciari dell'assicuratore infortuni, oltre che una deduzione sociale del 20% (doc. A1).

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell'UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

2.9. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente " di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza, l'assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. A1).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di tale entità, l'Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

2.10. Il reddito da invalido, tenuto conto di un'incapacità lavorativa dal profilo medico del 21.72% e di una decurtazione sociale del 20%, ammonta quindi a fr. 41'102.20 (80% di fr. 51'377.75).

Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 41'102.20 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 75'000, risulta essere del 45.20%, arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato dall'amministrazione.

La decisione su opposizione impugnata mediante la quale l'CO 1 ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità del 45% dal 1° novembre 2013 deve quindi essere confermata.

E. 29

aprile 2013 al 17 maggio 2013, avevano concluso che l'assicurato potrebbe teoricamente raggiungere l'obiettivo di una presenza durante tutta la giornata sul posto di lavoro presso l'attuale datore di lavoro, ma a condizione di potere usufruire delle necessarie pause, durante le quali poter togliere la protesi. Il dr. _____, Capo servizio del Service de réadaptation de l'appareil locomoteur, aveva tuttavia rilevato che "si la possibilité de faire des pauses existe sur son lieu de travail, il apparait nécessaire que le patient puisse bénéficier d'un local propre et adapté dans lequel il pourrait retirer sa prothèse et réaliser le soin du moignon, à la pause du midi et dans l'après-midi, ce qui ne semble pas être le cas actuellement" (doc. 294-4 incarto LAINF). Visto quanto appena esposto, questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell'apprezzamento espresso dal dr. _____, né per scostarsi dalla conclusione dell'assicuratore LAINF relativa al fatto che, tenuto conto delle indicazioni poste dal medico di circondario, dal profilo ortopedico, l'insorgente potrebbe esercitare un'attività lavorativa adeguata in misura del 100% ma con un rendimento ridotto, per tenere conto della necessità di introdurre due pause supplementari di circa venti minuti al giorno. Anche la percentuale di riduzione del rendimento, per esclusivi motivi ortopedici, dell'8% calcolata dall'assicuratore LAINF appare corretta (cfr. doc. 641, "40 min.=0.66h // 0.66 x 5g/41.7h = 7.91%). Il TCA, fatte le debite proporzioni, condivide questo modo di procedere, ritenuto che in altri casi nei quali occorreva introdurre delle pause supplementari di circa un'ora al giorno è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del 12% (cfr. STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3) o del 12.5% (cfr. STF 8C_123/2015 del 29 aprile 2015). Quanto agli aspetti psichici, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni espresse dalla dr.ssa _____, rimaste, del resto, incontestate da parte dell'assicurato (doc. 632). Parimenti condivisibile il fatto che l'assicuratore LAINF abbia determinato la percentuale di riduzione di rendimento causata dagli aspetti psichici, valutata dalla dr.ssa _____ entro i due limiti del 10% e 20%, fondandosi sul valore medio del 15% (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR 2011 IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]; STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012; STF 9C_226/2009 del 19 agosto 2009). Alla luce delle due valutazioni mediche sopra riassunte, il TCA condivide la conclusione alla quale è

giunto l'assicuratore LAINF, il quale ha calcolato una riduzione del rendimento complessiva, per ragioni fisiche e psichiche, del 22% nello svolgimento di un'attività adeguata, esigibile al 100%, così determinata: "(...) La riduzione complessiva per pause e minor rendimento ammonta a: pause: 40 min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h = 7.91%
rendimento: (100% - 7.91%) x 15% = 13.81% Incapacità lavorativa
complessiva: 21.72% Incapacità lavorativa arrotondata: 22%." (Doc. 641)

Alla luce di quanto sopra, l'osservazione ricorsuale relativa al fatto che occorra verificare se le due inabilità lavorative riscontrate dal profilo fisico e psichico vadano sommate o integrate risulta superata, avendo l'assicuratore LAINF già provveduto in tal senso. 2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, tenendo conto non del discapito effettivo subito da RI 1 nell'attuale professione di magazziniere – come visto sopra non rispettosa dei limiti funzionali dell'interessato – ma facendo riferimento ad altre attività leggere adeguate, consone ai suoi postumi infortunistici. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l'CO 1, l'insorgente, tenuto conto di quanto indicato dal datore di lavoro nella più recente comunicazione del 16 novembre 2015 trasmessa all'assicuratore LAINF (cfr. doc. 675) – con la quale ha modificato la precedente indicazione fornita in data 21 ottobre 2013, allorquando aveva comunicato che il salario mensile sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr. 5'622.75 (2013) (doc. 585) - avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 75'000. Questo dato non è contestato dall'assicurato e può essere fatto proprio dal TCA. 2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L'Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (...)". Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. 2.8. Dalle carte processuali risulta che l'amministrazione, nella decisione su opposizione impugnata, ha quantificato in fr. 41'102.20 il reddito da invalido (2013), calcolato applicando la tabella TA 1 2012, livello di qualifica 4, aggiornata al 2013 (fr. 65'633.30), operando successivamente una decurtazione del 21.72% in ragione del discapito di rendimento stabilito dai medici fiduciari dell'assicuratore infortuni, oltre che una deduzione sociale del 20% (doc. A1). Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1. Utilizzando i dati forniti da questa tabella, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell'UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS), si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30. L'assicurato, quale camionista/gruista, avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75'000 / anno per un'occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente (pari a fr. 73'562.75, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 2, fr. 5'874.-- X 12 mesi = 70'488.-- riportato su 41.5 ore e aggiornato al 2013), motivo per il quale non vi è spazio per una decurtazione a titolo di gap salariale. A ragione, quindi, l'assicuratore LAINF non ha dedotto alcunché dal reddito statistico da

invalido a titolo di gap salariale (doc. A1). Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l'assicurato può esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una riduzione del rendimento del 21.72%, il reddito statistico citato va ridotto di tale percentuale e ammonta a fr. 51'377.75 (fr. 65'633.30 ridotti del 21.72%).

2.9. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l'assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. A1). Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di tale entità, l'Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

2.10. Il reddito da invalido, tenuto conto di un'incapacità lavorativa dal profilo medico del 21.72% e di una decurtazione sociale del 20%, ammonta quindi a fr. 41'102.20 (80% di fr. 51'377.75). Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 41'102.20 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 75'000, risulta essere del 45.20%, arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato dall'amministrazione. La decisione su opposizione impugnata mediante la quale l'CO 1 ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità del 45% dal 1° novembre 2013 deve quindi essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.